

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL RECUPERO DEL CREDITO
VERSO IL COMUNE DI ALFANO (SA)**

tra

la ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE - C.F. e P. IVA: 04773540655, in persona del Liquidatore Unico
dr. Vincenzo PETROSINO, per la carica domiciliato presso la Sede Legale della società
di seguito anche "Ecoambiente",

l'AVV. ANNALISA RUGGIERO, (C.F. RGG NLS 87T47 A509D con studio legale sito in Salerno - 84129 - in Via D.
Galdi, 9), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Salerno

di seguito anche "avvocato/professionista".

PREMESSO CHE:

- con nota PEC del 11.02.2020 (prot. SA/534), la EcoAmbiente intimava il pagamento e costituiva in mora il Comune di Alfano (Sa) per il mancato pagamento della fattura di € 6.895,39 (seimilatrecentonovantacinqueeuro/39);
- la Ecoambiente, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'azienda, con determinazione del liquidatore n.342 del 12.03.2020, ha deliberato di nominare un professionista esterno, l'Avv. Annalisa Ruggiero, del foro di Salerno, al fine di proporre ogni azione utile al recupero di detto credito;
- che, con il medesimo provvedimento, è, altresì, stata approvata la bozza del presente disciplinare d'incarico;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito al fine di proporre ogni azione utile al recupero del credito di € 6.895,39 (seimilatrecentonovantacinqueeuro/39) che la EcoAmbiente vanta nei confronti del Comune di Alfano (Sa). Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

1. definire la strategia difensiva d'intesa con la Ecoambiente, nella persona del Liquidatore e del Responsabile Ufficio Legale;
2. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
3. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col Responsabile Ufficio Legale, senza alcuna spesa aggiuntiva per la Ecoambiente rispetto all'importo preventivato;
4. comunicare per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Ecoambiente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e



prevenire pregiudizi per la Società. L'avvocato trasmetterà a mezzo PEC alla Società la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine dell'incarico, l'intero fascicolo di causa in formato elettronico, onde consentire l'archiviazione digitale dello stesso.

L'azienda, per il tramite del Responsabile Ufficio Legale, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia della determinazione di resistenza in giudizio, il mandato, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale. L'incarico si intende conferito esclusivamente per il primo grado di giudizio ed eventuale fase esecutiva, mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'azienda si riserva di assumere senza pregiudizio specifica ed ulteriore determinazione.

Incompatibilità

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ecoambiente l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

Dovere di informazione

L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata, a tal fine i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, verranno trasmessi, in copia, all'Ufficio Legale della Società.

Assicurazione

L'avvocato dichiara di essere in possesso della copertura assicurativa per i rischi professionali, così come previsto dall'art. 9 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, e prende formale impegno a comunicarne gli estremi.

Art. 2 – DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Ecoambiente. La designazione del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per la Ecoambiente.

Art. 3 – COMPENSI E PAGAMENTI

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso unico forfettario onnicomprensivo di diritti e onorari di € 310,50 (trecentodieci euro/50). Il limite negoziato, di cui sopra, potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere alla Ecoambiente spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto. In tale caso, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per la Società, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate ed a rifondere alla Società gli eventuali importi già percepiti in corso di giudizio. Solo in caso di dimostrata insolvenza della controparte, il legale avrà diritto ad essere soddisfatto dalla Ecoambiente, nel limite di cui all'importo concordato. Qualora l'importo delle



spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dalla Società, sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito. I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfetarie e quelle di trasferta, che saranno esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione. Non sono compresi oneri e contributi dovuti in relazione al giudizio che non rientrino nella prestazione professionale. Il corrispettivo di cui sopra verrà riconosciuto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di fattura, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza (deposito memorie, udienze etc) e con riferimento alle prestazioni in relazione alle stesse effettivamente rese; le somme così erogate non saranno suscettibili di ulteriori ricalcoli e verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratta dalla quota dovuta a saldo che verrà, pertanto, unicamente computata con riferimento alle residue prestazioni rese e non ancora fatturate. Le parti convengono che i pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa documentazione contabile. Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 c.7 della predetta legge, il professionista comunicherà, pertanto, le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

Il professionista s'impagna, altresì, a comunicare alla Ecoambiente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite.

Art. 4 - ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso della Società committente, anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 - RECESSO

La Società ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

Art. 6 - RINUNCIA ALL'INCARICO

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora la prestazione relativa alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

Art. 7 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI



L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

Art. 9 – CONDIZIONI FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Salerno.

Letto, approvato e sottoscritto.

In Salerno, in data 5/05/2020

EcoAmbiente Salerno SpA

Il Liquidatore

dot. Vincenzo Petrosino

Il Professionista

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)**

Il/La sottoscritto/a RUCCIERO ANNA LISA nato/a a AVELLINO
il 07/12/87 residente a SALERNO Via /P.zza D. GARDI n. 9
tel. _____ cell. 3280633962 e-mail LISA.RUCCIERO.L@GMAIL.COM
PEC ANNA.LISA.RUCCIERO@PEC.IT

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di Inconferibilità ed Incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di Inconferibilità, in fase di prima attuazione:

☒ di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

☒ di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Lombardia (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)

☒ di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Lombardia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

ai fini delle cause di incompatibilità:

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

- ☐ che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013:

.....
.....
.....

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali:

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti; ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

SALERNO 05/05/2020
luogo e data

Il dichiarante

Simona Ruggiero

* Si allega documento di identità in corso di validità.